

## 231 Infortunio sul lavoro: la responsabilità penale del RSPP

CHE FIGURA VESTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP? PUÒ ESSERE CONSIDERATO UNA FIGURA AUTONOMA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA? QUESTO IL TEMA TRATTATO NELLA SENTENZA DEL 21 SETTEMBRE 2022 DALLA SUPREMA CORTE.

Giulia Mantegazza

Ottobre 6, 2022

Scarica PDF dell'articolo



Con la Sentenza n. 34943 del 21 settembre 2022, la Suprema Corte (IV Sezione Penale) ha statuito che l'attribuzione del potere di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza al RSPP (nel caso di specie, anche delegato alla sicurezza) non implica l'esonero del datore di lavoro e dei dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Pertanto, questa attribuzione non comporta il riconoscimento di poteri di amministrazione, gestione e rappresentanza dell'ente tali per cui il soggetto possa considerarsi apicale.

### RSPP PUÒ ESSERE CONSIDERATO FIGURA AUTONOMA?

In primo grado, il Tribunale di Modena ha riconosciuto la colpevolezza del RSPP della Società, per il reato di lesioni colpose gravissime ai danni di una dipendente ed ha, inoltre, riconosciuto la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi dell'art. 25septies, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

In secondo grado, la Corte D'Appello ha confermato la condanna dell'ente e della persona fisica, evidenziando che il RSPP era stato investito, mediante apposita delega di funzioni, del potere di compiere autonomamente scelte decisionali in materia di sicurezza, con l'esclusione di ogni ingerenza da parte dell'organo amministrativo e di mezzi finanziari per l'adempimento degli stessi. Di conseguenza, questi ampi poteri gestionali e di spesa risultano idonei e sufficienti a conferire al RSPP la veste di soggetto posto al vertice dell'azienda, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001.

### ART. 5 DEL D.LGS. 231/2001. RSPP FIGURA DI SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 34943 del 21 settembre 2022, ha ritenuto che il giudizio espresso dal giudice in primo, confermato poi in secondo grado, "è figlio di una errata interpretazione dell'art. 5, comma 1, lett. a, D.Lgs. 231/2001... Il principale vizio della sentenza impugnata è pertanto quello di avere operato una sorta di equiparazione tra "il potere di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza" ed il riconoscimento di una veste apicale, secondo la previsione dell'art. 5, lett. a, D.Lgs. 231/2001".

In particolare, la Corte ha affermato che il sistema normativo della responsabilità dell'ente è fondato sul principio di stretta legalità, il quale impone una puntuale e attenta verifica dei tratti della fattispecie produttiva di responsabilità che emerge nella relazione tra autore del reato ed ente a cui viene imputato il fatto illecito commesso, imponendo al giudice di "attenersi alla precisa dizione del dettato normativo senza indulgere ad interpretazioni analogiche o estensive e quando la norma non sia chiara di attenersi all'interpretazione giurisprudenziale vigente, e ad evitare interpretazioni in malam partem".

In conclusione, tornando al caso di specie, la Suprema Corte ha precisato che, se al RSPP viene riconosciuta una funzione di supporto al datore di lavoro, appare evidente che una prestazione di collaborazione resa in ragione del rapporto di ausiliarità e di subordinazione non può essere ricondotta ad alcuna delle figure comprese nella categoria dei c.d. "soggetti apicali". La legge ammette che gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro possano essere oggetto di delega ad un altro soggetto, ma ciò non comporta l'attribuzione dell'intera gestione aziendale: il delegato rimane sottoposto al più ampio potere del delegante. Pertanto, la nomina del RSPP non esonera il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

**NON ESITARE A CONTATTARE I CONSULENTI DI LABOR PROJECT, PRONTI A SUPPORTARTI NELLA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.**

Labor Project S.r.l.  
Iscrizione Ufficio Registro Imprese  
di Como con n. 02725120139  
Cap. Soc. € 100.000 i.v.  
P.I. 02725120139

**CANTU'**  
Via Brianza, 65  
22063 Cantù (CO)  
Tel. +39 031 704381  
info@laborproject.it

**ROMA**  
Via Lima, 7  
00198 Roma (RM)  
roma@laborproject.it

**MILANO**  
Viale Monza, 347  
20126 Milano (MI)  
milano@laborproject.it

**LUGANO**  
Via Luigi Canonica,11  
6900 Lugano (Svizzera)  
info@privacydesk.ch

